

N. R.G. 4102/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4102/2015**, promossa da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC COOP , c.f. 00053810149, difesa dall'avv.
MAINETTI FRANCESCO Indirizzo Telematico ATTRICE

contro

AEFFE SRL IN PERSONA LRPT , c.f. 07442451006 , difesa dall'avv. LEONE
FILIPPO CARLO con domicilio in VIA AJANI 8 FRASCATI già CONVENUTA
(posizione stralciata\separata a seguito del fallimento)

e nei confronti di

ADRIANO, c.f. CCRDRN73A01E958F , nato a MARINO l'1.1.73 difeso
dall'avv. LEONE FILIPPO CARLO con domicilio in VIA AJANI 8 FRASCATI
CONVENUTO

OGGETTO: Contratti bancari

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come segue.

L'avv Laura Vellini in sost avv Mainetti la quale conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria 183 n. 1 ("Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare, emettere ordinanza ingiuntiva di pagamento dichiarandola provvisoriamente esecutiva a carico del convenuto ai sensi di cui agli artt. 186 ter, 633, primo comma, n. 1 e 634 c.p.c., nonché 50 del testo unico bancario, per l'importo complessivo di € 264.952,74, dei quali € 131.694,60, oltre interessi convenzionali dal 20 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/1, relativa all'ex conto corrente n. 2567/17 ed € 133.258,14, oltre interessi convenzionali dall'8 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/2, relativa all'ex mutuo chirografario; nel merito, 1 - disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che la Banca Popolare di Sondrio è creditrice, in virtù dei rapporti di cui innanzi, della Aeffe s.r.l. e del suo fideiussore Adriano dell'importo di € 264.952,74, o del diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, dei quali € 131.694,60, oltre interessi convenzionali dal 20 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/1, relativa all'ex conto corrente n. 2567/17 ed € 133.258,14, oltre interessi convenzionali dall'8 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/2, relativa all'ex mutuo chirografario, e per l'effetto condannare il Signor Adriano per quanto di ragione, al pagamento in favore della Banca Popolare di Sondrio dell'importo di € 264.952,74, o di quello diverso che verrà ritenuto di giustizia, dei quali € 131.694,60, oltre interessi convenzionali dal 20 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/1, relativa all'ex conto corrente n. 2567/17 ed € 133.258,14, oltre interessi convenzionali dall'8 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/2, relativa all'ex mutuo chirografario; 2 – respingere le domande avversarie. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge.") con esclusione della richiesta di ordinanza ingiunzione in quanto già concessa,



L'avv Leone, chiede in via preliminare l'ammissione della ctu già richiesta previa revoca dell'ordinanza istruttoria che l'ha respinta, si riporta comunque alle conclusioni di cui memoria 183 n. 1 ("I - in via preliminare: A) Rigettare la richiesta di ordinanza di ingiunzione di pagamento per i motivi dettagliatamente indicati in narrativa; II – Nel merito: 1. acquisire la copia dei contratti di corrispondenza e di apertura credito, del sbf e del mutuo chirografario nonché gli estratti conto da inizio rapporto, pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con le successive variazioni, sull'eventuale applicazione di csm anche sotto vario titolo diverso, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali; 2. verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s. ovvero qualsiasi spesa ad essa riferibile dopo la dichiarazione di nullità delle stesse, perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa; 3. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa; 4. con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione della domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto in banca; 6. condannare l'Istituto bancario a risarcire agli attori, i danni patrimoniali patiti a causa degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della banca convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice; 7. accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori per violazione degli artt. 1956 – 1957 c.c. per i motivi di cui in premessa; 8. accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione per simulazione, ai sensi dell'art 1414 c.c. in quanto finalizzato a dissimulare il reale intento della Banca di conseguire un fine diverso rispetto alla tipicità del contratto di fideiussione; III- Nel merito, riguardo il contratto di mutuo chirografario: 1. accertare e



dichiarare la nullità delle clausole del mutuo chirografario del 08.04.2014 che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e di conseguenza 2. accertare e dichiarare la gratuità del contratto ora detto ex art. 1815 del c.c. 3. rideterminare il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa; 4. condannare la banca convenuta a restituire a parte attrice tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest'ultime, nella misura indicata nella perizia o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca; 5. condannare la Banca a risarcire a parte attrice i danni patrimoniali da essa subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente alla stessa da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice. 6. accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore Signor Acciardi Adriano secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c.; In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA.”),

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La Banca Popolare di Sondrio ha introdotto il presente giudizio nei confronti della Aeffe srl e del Signor Adriano quest'ultimo in qualità di fideiussore della prima, per ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di € 264.952,74, dei quali € 131.694,60, oltre interessi convenzionali dal 20 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/1, relativa all'ex conto corrente n. 2567/17 ed € 133.258,14, oltre interessi dall'8 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/2, relativa all'ex mutuo chirografario sottoscritto l'8 aprile 2014, rapporti entrambi afferenti alla Aeffe srl e garantiti dal Signor

Nell'atto di citazione la banca riferiva della pendenza di altro giudizio promosso nei propri confronti dalla Aeffe srl e dal Signor innanzi al Tribunale di Velletri, r.g. 6880/2014, sez. II, giudice Aratari, per ottenere, previo accertamento dell'illegittimità



e/o nullità dei tassi di interesse e delle commissioni applicate dalla Banca ai contratti di conto corrente e di mutuo sottoscritti tra le parti, la rideterminazione dei rapporti di “dare ed avere” e la conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme che sarebbero state indebitamente percepite, previa eventuale compensazione con quanto ad essa dovuto.

Dopo la notifica dell’atto di citazione, la società convenuta è stata dichiarata fallita; il giudizio introdotto dagli odierni convenuti nei confronti della Banca è stato dichiarato interrotto all’udienza del 27 ottobre 2015 e non più riassunto; il presente giudizio, invece, all’udienza del 22 ottobre 2015, è stato dichiarato interrotto limitatamente alla causa riferita alla società fallita e, previa sua separazione, è proseguito nei confronti del Signor

Il convenuto nel costituirsi in giudizio, ha denunciato l’usurarietà dei tassi debitori applicati dalla Banca, l’indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’applicazione di condizioni economiche al di fuori di una valida pattuizione, con specifico riferimento all’esercizio dello *ius variandi* da parte della banca ex art. 16 del contratto di conto corrente, alle commissioni di massimo scoperto ed alla previsione di giorni valuta; ha inoltre denunciato l’illiceità della revoca dell’apertura di credito in conto corrente e del recesso dai rapporti di conto corrente e di finanziamento da parte della banca ed, infine, ha eccepito in compensazione al credito vantato dalla banca il proprio controcredito rinveniente dalla rideterminazione dell’effettivo saldo dare/avere a seguito dell’eliminazione delle poste non dovute, chiedendo in restituzione le somme indebitamente versate alla banca ed il ristoro dei danni patiti. Nelle conclusioni della comparsa ha inoltre chiesto la propria liberazione ex artt. 1956 e 1957 c.c..

Con la prima memoria depositata a norma dell’articolo 183 c.p.c. il Signor ha infine eccepito la nullità della clausola di deroga convenzionale all’art. 1957 c.c., nonché l’illegittimità delle pattuizioni di deroga agli artt. 1939 e 1955 c.c. e da ultimo, la nullità delle fideiussioni ex art. 1414 c.c., in quanto simulate.



La banca ha contestato la tardività dei suddetti rilievi nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c..

Dopo la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, la causa è stata dunque trattenuta in decisione.

La banca ha documentato: il contratto di conto corrente in data 11 maggio 2012 n. 2567/17 (doc. 1), stipulato alle seguenti condizioni economiche: tasso creditore, al lordo della ritenuta fiscale, nella misura dell'1% (1,004% su base annua), tasso di interesse debitore per scoperto di conto corrente e di mora nella misura dell'11,500% (12,006% su base annua), capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi debitori e creditori, Corrispettivo Trimestrale sul Fido Accordato (CFA) dello 0,2500% trimestrale per fidi di cassa e di portafoglio; Corrispettivo di sconfinamento rapporto (CSR) di 1 euro su scoperti giornalieri tra 50,01 euro e 1.000,00 euro, di 10 euro su scoperti giornalieri tra 1.000,01 euro e 50.000,00 euro, di 20,00 euro su scoperti giornalieri oltre i 50.000,00 euro; i tassi soglia vigenti nel trimestre aprile/giugno 2012, che per gli scoperti senza affidamento (su TEGM su base annua fino ad € 1.500,00 del 14,33% e oltre € 1.500,00 del 14,02%) erano rispettivamente del 21,9125% e del 21,5250% (doc. 2); gli estratti conto afferenti all'intero svolgimento del rapporto con le modificazioni intervenute in virtù dell'art. 16 del contratto (doc. 3); la concessione di un'apertura di credito utilizzabile sul predetto conto e valida fino a revoca di € 50.000,00, garantita dalla fideiussione rilasciata il medesimo 11 maggio 2012 dal Signor Adriano (doc. 4); il castelletto commerciale di € 100.000,00, anch'esso garantito da apposita fideiussione del Signor Adriano (doc. 5); il tasso soglia vigente nel trimestre aprile/giugno 2012 per le aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00 (su TEGM su base annua del 9,45%), pari al 15,8125% (doc. 2); la comunicazione in data 8 aprile 2014 della revoca dell'affidamento di € 50.000,00 (doc. 6); il contratto in data 8 aprile 2014 di mutuo chirografario, in virtù del quale l'istituto di credito concedeva in prestito



all'odierna convenuta la somma di € 130.000,00 da rimborsare in 36 rate mensili posticipate, consecutive e senza interruzione, scadenti alla fine di ciascun mese a partire dal 31 maggio 2014 e fino al 30 aprile 2017, comprensive di una quota capitale e una quota di interessi variabile conteggiata al tasso annuo posticipato pari alla media della quotazione media mensile dell'Euribor a un mese e maggiorata di 7,000 punti (doc. 7), con erogazione in pari data, mediante accredito sul c/c n. 2567/17 (doc. 3) e tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari all'8,07%, un tasso di ingresso del 7,250%, spread di 7,000 punti e un tasso di mora pari a 2,000 punti in più del tasso applicato alla prima rata insoluta; il vaglia cambiario di € 130.000,00 pagabile a vista "purché entro il 30 ottobre 2017", firmato per avallo dal Signor Adriano (doc. 8); le fideiussioni fino alla concorrenza di € 75.000,00 ciascuna rilasciate l'11 maggio 2012 ed il 13 agosto 2012 dal Signor Adriano (docc. 9 e 10); la comunicazione in data 11 giugno 2014 del recesso dal rapporto di conto corrente e dal finanziamento da parte della banca (docc. 11 e 12).

Sulla base della predetta documentazione, con ordinanza del 14 novembre 2016, veniva respinta la richiesta di ammissione di CTU e, contestualmente, veniva emessa ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva, a norma dell'art. 186 ter c.p.c., a carico del convenuto per il complessivo importo di € 264.952,74.

Il convenuto, infatti, nello svolgimento delle proprie difese ha ommesso ogni riferimento concreto ai rapporti intercorsi tra le parti, limitandosi ad ipotizzare la possibile ricorrenza dei fenomeni lamentati sopra richiamati.

Ad ogni modo, l'infondatezza delle contestazioni sollevate si evince dalla documentazione prodotta dalla banca.

In relazione alla commissione di massimo scoperto la banca ha replicato di non aver applicato al rapporto di conto corrente alcuna Commissione di Massimo Scoperto né il convenuto ha svolto più specifiche deduzioni a supporto dell'eccezione.

Quanto all'usurarietà dei tassi applicati, si è già avuto modo di verificare, sulla scorta



della documentazione prodotta dalla banca, che le soglie di usura non risultano superate dalle pattuizioni intercorse tra le parti. D'altro canto, l'eccezione è stata proposta senza la specificazione cronologica e quantitativa degli asseriti addebiti usurari, sicché la contestazione non ha potuto formare oggetto di maggiori approfondimenti istruttori.

In merito all'usura soggettiva, pure dedotta dal convenuto, perché risulti integrata, vanno dimostrati sia la sproporzione degli interessi convenuti sia la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario. Il primo requisito presuppone uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali determinato dalla misura dei vantaggi unilateralmente conferiti ad una sola delle parti tale da alterare significativamente il sinallagma contrattuale, corrispondente al tasso medio praticato per operazioni similari; il secondo non si desume dall'esistenza soltanto di debiti pregressi, ma presuppone che il mutuatario, pur senza versare in stato di bisogno, non sia tuttavia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente. Nella specie, nessuno dei due requisiti richiesti per la configurazione dell'usura soggettiva è stata specificamente allegata e dimostrata dal convenuto.

In ordine al mutuo chirografario, a sostegno della paventata usurarietà degli interessi applicati dalla Banca, il convenuto ha fatto specifico riferimento agli interessi moratori, richiamando, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, l'orientamento che a tal fine procede alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora. Tale orientamento, invero, trae origine da un'errata ricostruzione del principio sotteso alla sentenza della Suprema Corte n. 350/13, con la quale è stato ribadito che gli interessi moratori erano soggetti ai tassi soglia usura, ma non che il relativo tasso andasse sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Né potrebbe essere altrimenti, visto che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro.

Quanto alla contestata violazione della divieto dell'anatocismo, dal contratto di conto corrente e dai relativi estratti conto si ricava che al rapporto era applicata la



capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi debitori e creditori in virtù della corrispondente pattuizione contrattuale (art. 7 del contratto di conto corrente), conforme a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 25 del d.lgs. 342/99 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, e sottoscritta specificamente dalla Aeffe,

Con riguardo alla contestata validità delle modifiche unilaterali apportate dalla banca alle condizioni economiche pattuite nei contratti, come è noto, tale possibilità risulta espressamente prevista dall'art. 118 del TUB, a condizione che ricorra un giustificato motivo e sia comunicata al cliente, con preavviso minimo di due mesi e facoltà di recesso. In ossequio a tale disposizione l'art. 16 del contratto di conto corrente bancario per cui è causa recita testualmente: "la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente ed ai servizi ad esso collegati, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive variazioni e modificazioni, che prevedono la facoltà di modificare le predette condizioni, qualora sussiste un giustificato motivo, fornendo un preavviso minimo di due mesi al correntista, che ha diritto di recedere dal contratto entro la data di entrata in vigore delle variazioni". Tale disposizione è stata specificamente sottoscritta dalla Aeffe e le modifiche contrattuali intervenute nel corso dei rapporti bancari sono state debitamente evidenziate negli estratti conto inviati al correntista e prodotti in giudizio (doc. 3). Pertanto, in difetto di più puntuali contestazioni, l'eccezione non può formare oggetto di ulteriori approfondimenti.

Dal contratto di conto corrente emerge altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, la postergazione ed antergazione della valuta rispetto al di dell'operazione bancaria era stata espressamente convenuta (condizioni economiche allegate al contratto).

In merito alla dedotta illiceità della revoca e del recesso esercitati dalla Banca rispetto ai rapporti bancari intrattenuti con la società convenuta, va rilevato, con riferimento al



rapporto di conto corrente, che l'art. 6, lettera c) del relativo contratto prevede espressamente la facoltà della Banca di "recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno". In tale contesto, la revoca dall'affidamento di € 50.000,00 comunicata dalla Banca alla Aeffe l'8 aprile 2014 risulta, oltre che legittima, anche giustificata in ragione dell'esposizione debitoria maturata dalla società a quella data. Sempre in materia di recesso, l'art. 8 del contratto di mutuo contempla la facoltà della Banca di risolvere il contratto e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora il debitore e/o gli eventuali garanti manchino all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con il contratto. Ne consegue che anche il recesso dai rapporti di conto corrente e di mutuo comunicato dalla Banca esponente alla società ed al fideiussore l'11 giugno 2014 appare legittimo e giustificato in considerazione del saldo debitore del conto corrente maturato a quella data e dell'omesso pagamento della prima rata del mutuo scadente a maggio 2014 (docc. 11 e 12).

Anche la liberazione invocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c. è rimasta priva di adeguato supporto argomentativo prima ancora che probatorio. L'art. 1956 c.c., infatti, dispone che il fideiussore per un obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Grava sul fideiussore l'onere di provare che il creditore conosceva o poteva conoscere le più difficili condizioni patrimoniali nelle quali si era venuto a trovare il debitore e che ciò nonostante gli abbia fatto credito, mentre, nel caso di specie, nulla è stato dedotto, né risulta che la banca abbia concesso credito alla Aeffe srl successivamente alla prestazione della garanzia da parte del Signor con particolare riferimento all'ultima fideiussione del 13 agosto 2012, senza sua



autorizzazione. Del finanziamento di € 130.000,00 in data 8 aprile 2014, infatti, egli era a conoscenza, avendolo garantito con la firma per avallo del vaglia cambiario contestualmente rilasciato dalla debitrice ed essendo all'epoca il legale rappresentante della società garantita. E' noto, infatti, che la mancata richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass., 21 febbraio 2006, n. 3761; Cass., 5 giugno 2001, n. 7587), o comunque la ricopriva al momento del rilascio della fideiussione (cfr. Trib. Milano, 17 marzo 2012, in Banca, borsa ecc., 2013, II, 421).

Quanto alla liberazione ex art. 1957 c.c. va premesso che il Signor Adriano ha rilasciato le seguenti fideiussioni: fideiussione dell'11 maggio 2012 fino alla concorrenza di € 50.000,00 rilasciata a garanzia dell'apertura di credito di € 50.000,00 concessa alla Aeffe srl utilizzabile in conto corrente del medesimo giorno (doc. 4); fideiussione dell'11 maggio 2012 fino alla concorrenza di € 100.000,00 rilasciata a garanzia del castelletto commerciale di € 100.000,00 concesso il 10 maggio 2012 alla Aeffe srl (doc. 5); fideiussione dell'11 maggio 2012 fino alla concorrenza di € 75.000,00 (doc. 9); iv) fideiussione del 13 agosto 2012 fino alla concorrenza di € 75.000,00 (doc. 10). Tutte le predette fideiussioni contengono la deroga pattizia all'operatività dell'art. 1957 c.c. e la clausola deve ritenersi valida ed efficace, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass., ord., 24 settembre 2013, n. 21867).

Allo stesso modo, la clausola derogatoria del disposto di cui all'art. 1939 c.c., contenuta nei moduli di fideiussione, è perfettamente valida, qualora si ricollegghi, come nella specie, ad un interesse meritevole di tutela giuridica. Detto interesse, infatti, è stato ritenuto ricorrente nel caso di fideiussione in favore di una banca per tutti i debiti, anche



futuri ed eventuali, di un determinato cliente, in considerazione dei peculiari connotati della garanzia personale generale correlata ad operazioni con istituti di credito, ove il garante si trova, così come nella specie, in una posizione comune con il garantito, con la possibilità di controllare od ispirare il comportamento di quest'ultimo (Cass., 10 aprile 1995, n. 4117).

Infine, quanto alla deroga dell'art. 1955 c.c., nessuna clausola di tale genere si rinviene nelle fideiussioni sottoscritte dal Signor

Risulta invece infondata la denunciata nullità ex art. 1414 c.c. delle fideiussioni, attraverso le quali, secondo la tesi del convenuto, la Banca avrebbe perseguito lo scopo di ottenere una sempre maggiore garanzia del credito e, quindi, di disporre di una maggiore consistenza patrimoniale aggredibile. Il fideiussore, infatti, è proprio colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Alla luce delle considerazioni che precedono, del tutto superflua ed in parte esplorativa appare la CTU richiesta dal convenuto.

La domanda della banca va dunque accolta, con condanna della parte convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo secondo i valori medi di liquidazione corrispondenti allo scaglione che include il valore della controversia (€ 264.952,74)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna il Signor Adriano al pagamento in favore della Banca Popolare di Sondrio dell'importo di € 264.952,74, dei quali € 131.694,60, oltre interessi convenzionali dal 20 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/1, relativa all'ex conto corrente n. 2567/17 ed € 133.258,14, oltre



interessi convenzionali dall'8 agosto 2014, per saldo debitore della posizione a sofferenza n. 15661/2, relativa all'ex mutuo chirografario;

- condanna il Signor Adriano al pagamento in favore della Banca Popolare di Sondrio dell'importo di € 21.387,00 a titolo di spese di lite, oltre spese forf iva e cpa ed € 1.241,00 per rimborso spese vive.

Velletri, 10/12/2017

Il Giudice

dott. Francesca Aratari

IL CASO.it

